REGOLAMENTO (CEE) N. 1732/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 [4], ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/93 [6], ha fissato il bilancio previsionale di prodotti lattiero-caseari per Madera per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che, dopo il primo periodo di applicazione di tale regime specifico, è opportuno cogliere l'occasione per modificare la validità dei titoli di importazione, il periodo in cui i titoli possono essere richiesti e l'importo delle cauzioni, in linea con i termini e gli importi generalmente previsti nel settore lattiero-caseario;

considerando che, per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti lattiero-caseari di Madera, occorre stabilire il bilancio previsionale per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1646/93 della Commissione [7] che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2219/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 3:

— al paragrafo 1, il termine « cinque » è sostituito dal termine « dieci »;

— il testo della lettera b) del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« b) prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo, sia fornita la prova che l'interessato ha costituito una cauzione di importo pari a:

— 2,5 ECU/100 kg per i prodotti dei codici NC 0401, 1901 90 90 e 2106 90 91,

— 5 ECU/100 kg per i prodotti dei codici NC 0402 e 0405,

— 7,5 ECU/100 kg per i prodotti del codice NC 0406. »;

— al paragrafo 2, il termine « decimo » è sostituito dal termine « quindicesimo ».

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
(4) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.
(5) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.
(6) GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 43.
(7) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 20.

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. La validità dei titoli di importazione decorre dalla data del rilascio e scade al termine del secondo mese successivo. »

3) Gli aiuti fissati in modo da salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali.

4) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Bilancio d'approvvigionamento di Madera in prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

(in t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12 000
ex 0402	Latte scremato in polvere	800
ex 0402	Latte intero in polvere	700
0405	Burro	1 200
0406	Formaggi	900

ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1) :			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	5,45
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 000	(1)	5,45
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	5,45
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 %	0401 20 11 500	(1)	8,42
0401 20 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	5,45
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	8,42
	– – superiore al 3 % :			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	11,21
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	13,06
0401 20 99	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	11,21
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	13,06

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	16,78
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	25,87
	– superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	38,87
0401 30 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	16,78
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	25,87
	– superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	38,87
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	46,29
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	72,28
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	79,70
0401 30 39	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(1)	46,29
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	72,28
	– superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	79,70
	– – superiore al 45 % :			
0401 30 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguaie al 68 %	0401 30 91 100	(1)	90,84
	– superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(1)	133,53
	– superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	155,81
0401 30 99	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(1)	90,84
	– superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(1)	133,53
	– superiore all'80 %	0401 30 99 700	(1)	155,81
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 000 0402 10 19 000	(2)	60,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 900 0402 21 19 900	(2)	110,00

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore al 62 %	0405 00 11 100		—
	– uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		120,98
	– uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		152,20
	– uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		156,10
	– uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		160,00
0505 00 19	– – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	– uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		120,98
	– uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		152,90
	– uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		156,10
	– uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		160,00
0405 00 90	– altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		160,00
	– superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		206,00
ex 0406	Formaggi :			
0406 90 23	Edam			122,15
0406 90 25	Tilsit			122,15
0406 90 77	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø			99,99
0406 90 79	Esram, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio			103,52
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey			117,33
0406 90 89	– – – – – – – – altri :			
	– aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % :			
	– aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
	– inferiore al 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 100	(3)	80,77
	– uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 200	(3)	88,56
	– uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 62 %	0406 90 89 300	(3)	99,99
	– aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % :			
	– formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 89 910		—

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 89 *(segue)*	– altri formaggi aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :			
	– superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 % :			
	– Idiasabal, Manchego, Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	0406 90 89 951	(3)	136,28
	– altri	0406 90 89 959	(3)	117,33
	– superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % :			
	– Maasdam	0406 90 89 971	(3)	122,15
	– Manouri, aventi tenore di materie grasse, uguale o superiore al 30 %	0406 90 89 972	(3)	43,29
	– altri	0406 90 89 979	(3)	122,15
	– superiore al 62 %	0406 90 89 990		—

(1) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(2) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :

— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(3) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido. •